



Comune di Piario

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ASTA DEL SERIO**

**ufficio tecnico**

**Largo Europa 39 – 24020 Villa d'Ogna BG**

**Tel. 034621531 – fax 034623300**

[unione.astadelserio@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.astadelserio@pec.regione.lombardia.it)

[www.unioneastadelserio.bg.it](http://www.unioneastadelserio.bg.it)



Comune di Villa d'Ogna

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELL' UNIONE DEI COMUNI  
LOMBARDA "ASTA DEL SERIO" AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA  
L. R. 12/2005**

**ART. 1 - FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio dell'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO" (di seguito per semplicità UNIONE) ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

**ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio dell'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ASTA DEL SERIO" (di seguito per semplicità UNIONE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consulivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

**ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto dei criteri fissati dalla D.G.R. N. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e della D.G.R. VIII/008139 del 1 ottobre 2008.
2. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
  - \* in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
  - \* in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

- \* in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
  - \* in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
3. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
    - \* sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12,
    - \* sui piani attuativi
  4. Prima di emettere il proprio parere motivato la Commissione può richiedere tutte quelle indicazioni, delucidazioni ed integrazioni documentali del caso al fine di un completo ed esauriente esame del progetto dal punto di vista paesaggistico e di inserimento ambientale delle opere previste. La Commissione ha facoltà inoltre di sentire, durante le riunioni, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

#### ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curricula.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curricula professionale, i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
6. I candidati devono possedere:
  - \* se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
  - \* se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

#### ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. Ai fini dell'individuazione dei componenti che costituiranno la Commissione Paesaggistica, il Responsabile del Servizio Tecnico dell' UNIONE pubblicherà apposito avviso pubblico finalizzato all'individuazione delle candidature dei soggetti aventi titolo che intendono parteciparvi; dell'avviso pubblico verrà data adeguata pubblicizzazione.
2. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dai curricula individuali allegati alle candidature presentate.
3. La nomina dei membri della Commissione, del Presidente e del Vice-Presidente provvederà la Giunta dell'UNIONE sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
4. Con l'atto di nomina della Commissione verrà indicata anche una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
5. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
6. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico - edilizio).
7. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuata dalla Giunta dell'UNIONE a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

#### ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 7 (sette) giorni prima della seduta;
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

#### ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della Commissione.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.

3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente che procederà all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri Enti e con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.
4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto dai componenti della Commissione, dal Presidente e dal segretario della stessa.
5. Il Segretario non ha diritto di voto all'interno della Commissione.

#### ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

#### ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- \* la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici” (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
- \* la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

#### ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata di anni 5 (cinque) dalla sua nomina, indipendentemente dalla scadenza del mandato amministrativo della giunta che l’ha nominata e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all’Ente della idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di conferma dell’idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.
3. La Commissione nominata in adempimento al presente regolamento entrerà in funzione a seguito del provvedimento regionale emesso di cui al precedente comma 2; fino ad allora e, al fine di dare continuità all’azione amministrativa, i singoli comuni che fanno parte dell’UNIONE continueranno a svolgere i rispettivi adempimenti paesaggistici-ambientali attraverso le Commissioni comunali, o attive in convenzione con altri enti locali della zona, attualmente in essere.
4. L’emissione del provvedimento regionale di cui al precedente comma 2, oltre a rendere vigente e operativa la Commissione paesaggistica-ambientale qui istituita costituirà decadenza dalla partecipazione a precedenti commissioni da parte dei comuni che partecipano all’UNIONE.
5. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, o a 5 (cinque) sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall’incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
6. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

#### ART. 12 - INDENNITA’ E RIMBORSI

1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.